

(N. 1529)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

NELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1956

Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge reca provvidenze intese a favorire il miglioramento e l'incremento della coltivazione dell'olivo che è, tra le piante arboree, una delle più importanti per l'economia del Paese in genere e delle Regioni centro-meridionali in particolare.

Tale coltura è, com'è noto, molto estesa sia in pianura che in collina ed in molti casi rappresenta il miglior mezzo per la valorizzazione dei terreni poveri, aridi, ed a modesto spessore dello strato arabile, che difficilmente si presterebbero ad ordinamenti produttivi complessi; condizioni queste che si trovano specialmente frequenti nelle zone meno sviluppate, a fisionomia tipicamente mediterranea.

Accanto a questa facile adattabilità, da cui dipende la notevole area di espansione dell'olivo, va considerato anche il rilevante impiego di mano d'opera che esso richiede, per cui questa coltura, soprattutto nelle zone più depresse, assume grande importanza sociale.

L'olivo ha, nel nostro Paese, tradizioni millenarie, legate alla storia del suo sviluppo economico e civile, e di questa sua tradizione risentono ancora i metodi di coltivazione e di utilizzazione dei prodotti in atto, che, spesso arretrati, si prestano a notevoli concrete possibilità tecniche di incremento produttivo e di miglioramento qualitativo.

La tecnica della sua coltivazione, perfezionatasi nel tempo attraverso l'esperienza del

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

coltivatore e studi di eminenti cultori della scienza, ha oggi raggiunto notevoli perfezionamenti sia nel campo della lavorazione del terreno, sia in quello delle piantagioni e propagazione delle piante nonché della concimazione, potatura, difesa della pianta e del prodotto dai parassiti e dalle altre cause avverse.

Tali acquisizioni, che lentamente vanno facendo strada attraverso la propaganda richiedono però anticipazioni ed investimenti, che non sempre trovano capienza nell'economia po-

vera delle popolazioni rurali, soprattutto, delle zone meridionali, mentre un acceleramento della loro applicazione potrebbe portare al rapido affrancamento dell'Italia dall'importazione di sostanze grasse nobili, di cui il nostro Paese è notoriamente deficitario.

Nel quadro dell'economia nazionale il valore della produzione dell'olio di oliva rappresenta circa il 4,5 per cento della produzione agricola lorda vendibile nazionale, che geograficamente viene ripartita come segue:

REGIONI	Valore della produzione vendibile nazionale		Valore della produzione dell'olio di oliva (in milioni di lire) (1)	Incidenza del valore della produzione dell'olio di oliva sulla produzione agricola lorda vendibile nazionale
	in milioni di lire	%		
Italia Settentrionale	1.407.170	48,3	6.165	0,4
Italia Centrale	510.611	17,5	24.750	4,8
Italia Meridionale e Insulare	996.350	34,2	100.485	10,1
TOTALE	2.914.131	100 -	131.400	4,5

(1) Base prezzo dell'olio di oliva alla produzione di lire 45.000 al quintale per il periodo 1954-55.

Per quanto poi si riferisce alla consistenza degli impianti i dati relativi si riassumono nelle seguenti cifre:

REGIONI	SUPERFICIE			PRODUZIONE (1954) q.li
	Specializzata ha.	Promiscua ha.	Numero delle piante	
Italia Settentrionale	46.000	43.000	17.004.000	267.000
Italia Centrale	144.000	382.000	47.272.000	3.164.000
Italia Meridionale e Insulare	690.000	909.000	92.732.000	12.943.000
TOTALI	880.000	1.334.000	157.008.000	16.374.000

È convinzione unanime dei tecnici e degli esperti che un incremento produttivo possa ottenersi non solo destinando nuove terre alla coltivazione dell'olivo e migliorando tecnicamente la coltivazione, ma anche disponendo interventi straordinari che ridiano vigore e prosperità ai troppi oliveti deperiti, che potrebbero senz'altro riprendersi per la grande vitalità di questa pianta che rapidamente si rigenera non appena cure adeguate ne migliorino le condizioni di vita.

A rendere più evidente la necessità di un intervento che valga a valorizzare al massimo questa coltivazione, e ad accelerare il processo di razionalizzazione delle pratiche colturali, intese in senso lato, contribuisce l'andamento avverso dell'ultima campagna agraria, che, chiusasi sotto cattivi auspici per una serie di attacchi parassitari, che ne hanno decimato il raccolto, specie in alcune zone dell'Italia centrale e meridionale, ha sofferto anche per gli eccessivi rigori dell'inverno.

Le conseguenze di quest'ultima avversità non sono ancora accertabili con sicurezza, ma sarà comunque indispensabile intervenire con razionali potature di riforma e di ringiovanimento, con reinnesti, utilizzando varietà che la recente esperienza ha dimostrato meglio resistere alle avversità, con reimpianti, concimazioni, lavorazioni, sistemazioni di terreni, che accelerino il processo di ripresa: e tanto più sicura e facile sarà quest'opera, se l'iniziativa del privato sarà sostenuta dall'intervento dello Stato, e sarà opportunamente guidata dai tecnici sulla base di precise direttive.

A questa vasta opera di valorizzazione del nostro patrimonio olivicolo e di potenziamento dell'economia agricola di vaste zone agricole mira, appunto, l'unito disegno di legge. Esso, infatti, prevede interventi atti ad incrementare la ricostituzione degli oliveti deperiti, sia mediante il risanamento del terreno, sia mediante potature di riforma, di ringiovanimento e di riparazione, ivi compresa la slupatura, estesa alle grosse branche, al tronco ed alle radici delle piante affette da carie.

Sono ammesse a contributo anche le aziende che provvedono al reimpianto dei giovani oliveti andati a male o a nuovi impianti o all'innesto degli olivastri.

Per la esecuzione dei lavori su accennati è prevista la concessione di contributi statali nella occorrente spesa di mano d'opera, fino alla misura massima del 35 per cento, del 52 per cento e del 67 per cento, rispettivamente, per le grandi, medie e piccole aziende (art. 1).

Per rendere maggiormente efficaci tali provvidenze il disegno di legge prevede anche contributi nella misura del 50 per cento nella spesa per l'acquisto delle attrezzature relative ai trattamenti antiparassitari. E ciò per dare un valido incitamento all'attuazione della difesa fitosanitaria dell'olivo, particolarmente per quanto riguarda la lotta contro la mosca delle olive.

L'assistenza ed il controllo relativi alla lotta di cui sopra presso le aziende all'uopo consorziate, è affidata agli Osservatori fitopatologici competenti per territorio (art. 2).

Si è inoltre considerata la necessità di formare, con lo svolgimento di corsi a carattere straordinario, nuova mano d'opera specializzata in olivicoltura ed in elaiotecnica anche per il conseguimento dei migliori risultati dalle suaccennate provvidenze (art. 3).

Si prevede anche l'erogazione straordinaria di fondi agli Ispettorati agrari compartimentali, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli Osservatori fitopatologici per lo svolgimento di attività di propaganda e di assistenza tecnica nello speciale settore (art. 3).

Alla concessione ed al pagamento dei contributi per il miglioramento e l'incremento dell'olivicoltura, e per la esecuzione della lotta fitosanitaria provvedono gli Ispettorati provinciali per l'agricoltura, mentre il controllo delle attrezzature per l'impiego degli antiparassitari è affidato agli Osservatori fitopatologici (art. 4).

Per l'attuazione degli scopi sopra indicati, il presente disegno di legge prevede un'auto-razionamento di spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1960-61 (art. 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del miglioramento e dell'incremento dell'olivicoltura è autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 35 per cento, del 52 per cento e del 67 per cento, rispettivamente alle grandi, medie e piccole aziende, nella spesa per la mano d'opera occorrente per:

a) il ringiovanimento e la ricostituzione degli oliveti, nonché per l'esecuzione di razionali potature di riforma e di concimazione fondamentali atte ad assicurare incrementi produttivi;

b) il reimpianto di oliveti giovani o deperiti;

c) l'impianto di nuovi oliveti e l'innesto degli olivastri.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del potenziamento della lotta antiparassitaria a difesa dell'olivo, è autorizzato a concedere contributi nella spesa per l'acquisto di attrezzature per l'impiego di antiparassitari nella misura massima del 50 per cento a Consorzi di olivicoltori.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare corsi di specializzazione in olivicoltura ed elaiotecnica e ad erogare fondi agli Ispettorati agrari compartimentali, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli Osservatori fitopatologici per

iniziative straordinarie di propaganda e di assistenza tecnica ed antiparassitaria in olivicoltura.

Art. 4.

Per i contributi previsti all'articolo 1 l'esame della domanda, gli accertamenti preventivi, l'ammissione delle opere, il controllo sulla loro esecuzione ed il pagamento, da effettuarsi in una unica soluzione, sono disposti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per i contributi previsti dall'articolo 2 l'esame delle domande, gli accertamenti preventivi, il controllo sulla esecuzione dei trattamenti antiparassitari e sulla idoneità delle attrezzature sono effettuati dagli Osservatori fitopatologici. L'ammissione a contributo ed il pagamento sono disposti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per il pagamento dei contributi e delle altre spese previste dalla presente legge si provvede mediante ordini di accreditamento disposti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste nell'importo non eccedente lire 50 milioni.

Art. 5.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-1957 al 1960-1961 da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere di lire 2.000.000.000 derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.